

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in particolare l'art. 57 come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della L.R. 6/2001;

VISTO l'art. 15 della L.R. 78/76 nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della L.R. 6/2001;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 15, ed in particolare l'art. 2;

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO l'art. 3 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R.S. n. 709 del 16/02/2018 con il quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13/02/2018;

VISTO il foglio prot. n. 16824 del 30/08/2017, con il quale il Comune di Ficarazzi ha trasmesso gli atti relativi alla richiesta di deroga di cui all'art. 16 della L.R. n. 78/76, per l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Ficarazzi n. 10 del 30/03/2017 avente oggetto: "Deroga, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 78/76, per l'immobile abusivo inserito al patrimonio di questo Ente e denominato "Chiesa Madonna della Sicilia";

VISTA la nota del Servizio 2 – U.O. S2.1 prot. n. 18175 del 09/10/2017, con la quale è stato rappresentato che la procedura di deroga alle previsioni di cui all'art. 15 della l.r. n. 78/76 può essere attivata solo per le opere connesse a servizi pubblici (art. 57, lett. a, della l.r. n. 71/78 e s.m.i.) da realizzare, e che pertanto non può essere applicata al caso di immobili realizzati in maniera abusiva, ancorché dichiarati di preminente interesse pubblico;

VISTA la nota prot. n. 12375 del 06/06/2018 del Comune di Ficarazzi, di controdeduzioni alla nota DRU prot. n. 18175 del 09/10/2017;

VISTA la nota prot. 10424 del 21/06/2018, con la quale l'U.O. S2.1 del Servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio Regionale dell'Urbanistica la proposta di parere n. 23/S2.1 del 18/06/2018, formulata ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, che di seguito si trascrive:

<<...*Omissis*...

Considerato che:

- *Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, le opere realizzate in maniera abusiva e acquisite al patrimonio comunale a seguito di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione sono demolite, di norma, con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Il successivo comma 6, dispone inoltre, per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune;*
- *La chiesa in argomento con annessa casa canonica, è stata realizzata, su iniziativa di un sacerdote locale, negli anni 80 del secolo scorso, in assenza di concessione edilizia, a una distanza compresa tra circa 120 metri e 150 metri dalla battigia, pertanto interna al limite della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15 della l.r. n. 78/76;*

- *A seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, la stessa è stata acquisita al patrimonio comunale con Ordinanza n. 20 del 05/04/2016;*
- *L'immobile in questione, identificato in catasto al Foglio di mappa n. 2, p.lla 1521, sorge lungo una strada litoranea denominata viale Europa, ed è inserito all'interno di un contesto territoriale ampiamente antropizzato, caratterizzato da numerosi insediamenti di edilizia stagionale (molti dei quali abusivi) che hanno compromesso, in modo pressoché definitivo, la visione della linea di costa e le valenze paesaggistiche dell'area, sottoposta oltre che al vincolo d'inedificabilità assoluto ex art. 15 della l.r. n. 78/76 anche a vincolo paesaggistico imposto con decreto n. 4991 del 06/09/1967.*
- *Il recupero della struttura, che oggi si presenta in stato di degrado non avanzato, unitamente ad adeguate opere di sistemazione a verde pubblico dell'area di pertinenza, in aggiunta agli interventi di recupero naturalistico della linea di costa già autorizzati con D.D.G. n. 3 del 28/01/2016, (recupero da una situazione di degrado urbanistico delle tre sole aree libere superstiti del litorale, denominate ambiti "A", "B", "C", site anch'esse lungo il viale Europa), potrebbe contribuire alla riqualificazione dal punto di vista urbanistico del litorale del Comune di Ficarazzi, migliorandone allo stesso tempo la dotazione di attrezzature d'interesse collettivo.*

*Alla luce di quanto sopra premesso, visto, e considerato
SI RITIENE*

che la permanenza dell'immobile, oggetto della richiesta di deroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le motivazioni sopra specificate, non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico e pertanto, che la deroga alle previsioni dell'art. 15 della L.R. n. 78/76, prevista dall'art. 16 della medesima legge, come modificato dall'art. 89 della L.R. n. 6/2001, visto il preminente interesse pubblico dell'immobile denominato "Chiesa della Madonna di Sicilia", dichiarato con la delibera consiliare n. 10 del 30/03/2017 unitamente alla richiesta di deroga, possa essere concessa a condizione che l'intera area di pertinenza della chiesa venga sistemata a verde pubblico con opportuni interventi di mitigazione, fermo restando il divieto di futuri cambi di destinazione d'uso e il parere dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana da acquisire in sede di concertazione. >>;

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 96 del 12/09/2018, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

***Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto.*

Per quanto sopra il Consiglio esprime

PARERE

Favorevole alla deroga alle previsioni dell'art. 15 della L.R. n. 78/76, prevista dall'art. 16 della medesima legge, come modificato dall'art. 89 della L.r. n. 6/2001 "per l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, denominato Chiesa Madonna della Sicilia", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere del Servizio 2 del D.R.U., n. 23 del 18/06/12/2018>>;

VISTA la nota, prot. n. 15309 del 17/09/2018, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della L.R. n. 6/2001;

VISTA la nota, prot. n. 22317 del 02/05/2019, assunta al protocollo di questo Assessorato in data 06/05/2019 al prot. n. 8338, con la quale l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di Palermo ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di deroga per l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, denominato Chiesa Madonna della Sicilia".

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, reso con il voto n. 96 del 12/09/2018 e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 22317 del 02/05/2019 dell'Assessorato Regionale BB.CC. e dell'Identità Siciliana, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della L.R. n. 6/2001;

RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

DECRETA

ART.1) Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 78 del 12/6/76 come modificato dall'art. 89, comma 10, della L.R. n. 6 del 03/05/01, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Comune di Ficarazzi con delibera consiliare n. 10 del 30/03/2017, è concessa, in conformità al voto n. 96 del 12/09/2018 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, l'autorizzazione alla deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 15 della L.R. n. 78/76, relativamente all'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, denominato Chiesa Madonna della Sicilia";

ART.2) Fanno parte integrante del presente Decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 23/S2.1 del 18/06/2018, resa dall'U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato.
2. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 96 del 12/09/2018;
3. Delibera di C.C. n. 10 del 30/03/2017;
4. Nota prot. n. 22317 del 02/05/2019 dell'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
5. Relazione descrittiva (richiesta di deroga ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 78/76);
6. Relazione tecnica illustrativa allegata alla richiesta di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85;
7. Rilievi tecnici allegati alla richiesta di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85.

ART.3) Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART.4) Il Comune di Ficarazzi resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con l'esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della L. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione sulla GURS, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 del L.R. 12 agosto 2014, n. 21 il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,
10/05/2019

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Salerno)
firmato